

Documento sul disegno di legge 2085
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Considerazioni

Come già evidenziato in occasione della discussione in sede di approvazione presso la Camera dei deputati, si ribadisce, in premessa, che ogni intervento di apertura del mercato deve essere valutato tenendo conto di più fattori: i benefici per i cittadini-consumatori, la capacità di investimento da parte delle imprese del settore, la tenuta occupazionale, la creazione di nuovi posti di lavoro, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, la riduzione del gap territoriale.

Contemperando, questi elementi si potrà avere un quadro compiuto dei processi di apertura del mercato alla concorrenza, uscendo così da preconcetti e luoghi comuni difficili da scalfire.

Sempre in premessa, si osserva come le misure contenute nel presente disegno di legge, il quale, rispetto alla versione originaria, ha conosciuto diversi cambiamenti, alcuni dei quali sollecitati anche da questa Organizzazione sindacale, come nel caso dell'esclusione della portabilità del contributo aziendale nel passaggio dai fondi negoziali ai fondi aperti della previdenza complementare, non avranno un particolare impatto sul prodotto interno lordo, mentre, nella migliore delle ipotesi, potranno assicurare risparmi nell'ordine di poche centinaia d'euro ai cittadini.

Nello specifico, si evidenzia quanto segue:

- La riduzione delle tariffe e dei costi per l'utenza finale, famiglie ed imprese andrebbe inserita fra le finalità della legge (articolo 1), in quanto l'esperienza italiana si caratterizza per essere fortemente ambivalente, positiva in alcuni settori (ad esempio, telefonia), meno in altri (servizi idrici).
- Il Capo II – dedicato alle assicurazioni e ai fondi pensione – si poggia su due pilastri; il primo è il contrasto alle frodi, le quali, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e nei grandi centri urbani, si riflettono pesantemente sui costi delle assicurazioni. Ciò che manca, però, è un collegamento diretto, rapido e veloce fra il contrasto alle frodi e la diminuzione dei premi. Il contrasto alle frodi si ritrova all'articolo 2 (diritto di ispezione sui veicoli connesso all'obbligo a contrarre), all'articolo 6 (identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose), all'articolo 9 (valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici), all'articolo 10 (allargamento delle ipotesi ricorrendo le quali la compagnia può rifiutare il risarcimento danni), all'articolo 11 (procedura di risarcimento del danno, in caso di cessione del diritto). Il secondo pilastro è rappresentato dal richiamo alla trasparenza e all'informazione, anche se con risultati a volte contraddittori. L'articolo 4 prevede una applicazione in automatico delle variazioni del premio in aumento e in diminuzione, mentre la disciplina vigente limita l'applicazione in automatico ai soli premi in diminuzione. Viceversa, le misure relative all'assegnazione delle classi di merito (articolo 5) potrebbero portare a dei vantaggi per il cliente, compresa l'ipotesi di sterilizzazione degli aumenti, laddove, in seguito ad incidente, l'assicurato accetti di montare la scatola nera od altro dispositivo elettronico di controllo. L'allineamento della durata delle

assicurazioni a copertura dei rischi (articolo 12) potrebbe essere semplificato, bypassando la richiesta dell'assicurato, mentre l'ultrattività della copertura per responsabilità civile (articolo 13) comporterà maggiori costi per i professionisti, per cui andrebbe valutata la congruità del periodo indicato di dieci anni. Fra i diversi interventi previsti all'articolo 14, l'obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia può essere utile per circoscrivere un fenomeno sempre più diffuso – quello della circolazione di auto con targa comunitaria circolanti in Italia – che favorisce l'evasione della tassa di circolazione. Sotto il profilo della trasparenza, trovano conferma, agli articoli 7 e 15, le funzioni, le competenze e i poteri esercitati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

- L'articolo 16 è invece dedicato ai fondi pensione complementare. Su tale articolo si erano concentrate le maggiori critiche da parte delle Organizzazioni sindacali, soprattutto sulla portabilità del contributo aziendale che è frutto della contrattazione fra le parti. Il riferimento è stato espunto dall'articolo, come è stata anche rivista l'ipotesi di riscatto anticipato in caso di disoccupazione, contemperando meglio il sostegno al reddito per l'iscritto e la sostenibilità del fondo stesso, introducendo, come sollecitato da questa Organizzazione sindacale, la previsione che l'anticipo è comunque a richiesta dell'interessato.

- Il Capo III, in materia di comunicazione, si è ampliato rispetto alla previsione originaria. L'articolo 18 prevede l'eliminazione dei vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche; tale disposizione deve essere valutata con attenzione, in quanto si tratta di bilanciare il giusto diritto del cliente ad avere servizi adeguati ed economici, con l'esigenza delle aziende del settore di programmare gli investimenti per il miglioramento della rete e per assicurare la tenuta occupazionale dei diversi settori. L'articolo 19, non previsto in origine, istituisce il registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazioni, mentre molto opportuno è l'articolo 20, in quanto rafforza la concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, cosa che tutela indirettamente le opere italiane e i distributori indipendenti, che altrimenti rischiano di essere fagocitati dalla grande distribuzione internazionale. L'articolo 21, sulle procedure di identificazione per la portabilità, presenta profili di sicurezza. Gli articoli 22 (pagamenti digitali), 23 (registro delle opposizioni) e 24 (tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche) hanno contenuti condivisibili.

- In fatto di servizi postali (Capo IV), è condivisibile il collegamento (articolo 25) che si opera fra servizi maggiormente remunerativi e servizio universale, più costoso da assicurare e con margini di ricavo molto più ridotti. Il principio assume particolare valenza nel momento in cui si è proceduto a privatizzare parte del pacchetto azionario.

- Il Capo V, contenente misure per il settore energetico, è stato profondamente riscritto, anche alla luce delle forti timori espressi dalle Organizzazioni sindacali sul venir meno della disciplina transitoria di regolazione da parte dell'Autorità competente per i mercati dell'energia elettrica e del gas, con possibili

conseguenze negative per le famiglie e le piccole aziende. La preoccupazione rimane, però, è stato fatto sicuramente un passo avanti nel senso della trasparenza, degli obblighi di informazione, di verifica delle condizioni di vendita. È fondamentale prevedere il coinvolgimento delle parti sociali nel monitoraggio delle misure adottate, soprattutto con riferimento alla riforma del bonus elettrico e gas (articolo 33). Nello stesso Capo sono contenute anche norme di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, da valutare con attenzione, in quanto si intrecciano profili diversi, dalla salute alla sicurezza, passando per l'occupazione e i servizi offerti al cittadino.

- Il Capo VI riguarda l'ambiente ed è stato introdotto nel percorso parlamentare. L'articolo 37 ritaglia un ruolo per l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e l'ambiente, nell'ambito della gestione degli imballaggi.
- I provvedimenti sui servizi bancari (Capo VII) non sembrano suscettibili di produrre particolari vantaggi per i cittadini. Già oggi, infatti, l'accesso ai servizi di assistenza telefonica è spesso gratuito, mentre per effetto dell'articolo 38 potrebbe avere il costo di una telefonia urbana. La comparazione fra i costi di base della tenuta dei conti bancari (articolo 39) è già oggi largamente disponibile, mentre la sola eliminazione del riferimento alle polizze vita e la previsione dell'obbligo di informazione sulle possibilità offerte dal mercato (articolo 40) non superano un problema che incontra la larga parte di chi accende un mutuo per l'acquisto della casa, quello della sottoscrizione di polizze a garanzia del mutuo. È evidente che, al di là delle possibilità di legge, il soggetto erogatore del mutuo ha sovente un potere di coercizione, anche psicologico, molto forte sulle famiglie che necessitano di un finanziamento.
- Il Capo VIII, relativo ai servizi professionali, è stato profondamente innovato rispetto alla previsione originaria. L'articolo 41 appare suscettibile di favorire forme di associazione fra i giovani avvocati. L'ex articolo 27, oggi 42, è stato profondamente modificato nel passaggio alla Camera dei deputati, mentre l'articolo 28 (semplificazione nel passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo) è stato addirittura cassato, viste le forti polemiche che esso aveva alimentato. Nuovo è invece l'articolo 43 che semplifica le procedure ereditarie con il registro delle successioni tenuto presso il Consiglio nazionale del notariato. L'articolo 44 rientra nell'alveo delle misure di semplificazione adottabili a costo zero per l'amministrazione pubblica, mentre i contenuti dell'articolo 45 vanno nella direzione condivisibile di favorire una maggiore digitalizzazione nelle pratiche burocratiche. Nello stesso Capo rientrano anche gli articoli 46 (svolgimento di attività professionali in forma associata) e 47 (disposizioni sulle professioni regolamentate).
- Il Capo IX interessa i servizi sanitari. Per effetto dell'articolo 48 pure le società di capitale potranno essere titolari e gestire farmacie private, con il solo vincolo di dover affidare la direzione ad un farmacista iscritto all'albo. Considerando che viene meno il limite alla titolarità massima (il comma 4-bis dell'articolo 7 della legge 362/1991, che è abrogato, prevede la titolarità di non più di quattro farmacie nella provincia ove ha sede legale), è di tutta evidenza che si sta aprendo il mercato ai grandi gruppi

finanziari, interessati ad investire in un settore che, nonostante i tagli al servizio sanitario, è destinato a crescere esponenzialmente per effetto dell'invecchiamento della popolazione. Si tratta di un'operazione che, paradossalmente, potrebbe portare nel tempo a forme di oligopolio, con benefici iniziali, peraltro tutti da verificare, in termini di prezzi praticati, e costi, anche sociali, futuri. Non si può dimenticare, infatti, che, accanto all'interesse del cliente, vi sono pure altri aspetti da salvaguardare, ad iniziare dai posti di lavoro – compresi quelli delle farmacie partecipate – e dalla diffusione capillare sul territorio. Una società di capitali potrebbe infatti non avere particolare interesse a mantenere aperte le farmacie ubicate nei piccoli centri abitati né a valorizzare professionalmente il personale dipendente. Nello stesso Capo rientra l'articolo 49 (orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale) che non sembra aggiungere molto alla disciplina vigente.

- Il Capo X riguarda il turismo e i servizi di trasporto; è stato introdotto nel percorso parlamentare. L'articolo 50 supera un vincolo che lega le strutture ricettive turistiche ai gestori di piattaforme di ricerca on line; la misura potrebbe avere ricadute positive per il cliente. L'articolo 51 (misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea) appare di difficile attuazione nel trasporto pubblico locale su gomma, a meno che la comunicazione non sia limitata a sole tabelle informative. Viceversa, è di più facile realizzare nel trasporto aereo. L'articolo 52 interessa una modalità di trasporto (servizio taxi con velocipede) marginale, in quanto diffuso soltanto in pochi centri storici delle grandi città turistiche.

Analisi dell'articolato

In corsivo sono evidenziate le principali novità rispetto alla versione originaria.

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Finalità	Il disegno di legge è finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori.	Si tratta di obiettivi di per sé condivisibili in linea di principio; occorre però osservare come, anche nel recente passato, la loro declinazione non sempre ha dato i risultati auspicati in termini di minori costi per le famiglie.
Capo II - Assicurazioni e fondi pensione		
Art. 2 – Obbligo a contrarre	Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 132 del dlgs 209/2005; per effetto delle modifiche apportate, sono le imprese di assicurazione a stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria. Le imprese sono tenute ad accettare le proposte presentate, fermo restando la verifica della correttezza dei dati sull'attestato di rischio, l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo; in caso di informazioni non corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte. <i>Sono aggiunti due commi, il primo dei quali relativo ai reclami, mentre l'altro inasprisce le sanzioni in caso di rifiuto dell'obbligo a contrarre.</i>	Rispetto alla versione vigente dell'articolo 132, sono le imprese di assicurazione a stabilire preventivamente le condizioni e le tariffe. Al comma 1 del citato articolo 132 vi è poi il riferimento diretto alla possibilità di ispezione del veicolo e l'ipotesi di riduzione delle tariffe in caso di installazione della scatola nera.
Art. 3 – Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore	Viene inserito l'articolo 132 bis nel dlgs 209/2005, relativo agli obblighi informativi degli intermediari. Gli intermediari sono tenuti ad informare in maniera corretta, trasparente ed esaustiva il cliente prima della stipula del contratto in merito ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari. L'informazione avviene tramite collegamento al sito internet dell'Ivass e del Ministero dello sviluppo economico, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. L'Ivass adegua la propria capacità di risposta con riferimento, però, ai soli contratti di base. <i>Le</i>	Si tratta di un obbligo di trasparenza ed informazione che non appare destinato ad incidere in maniera decisiva nei rapporti fra intermediario e cliente. Peraltro non si offre alcun tipo di servizio in più, rispetto a quello che normalmente qualsiasi persona interessata può ricevere dai diversi siti internet dedicati al confronto fra le tariffe praticate dalle compagnie di assicurazione. Perplesità si manifestano in ordine al limite di informazione al solo contratto di base, visto che, comunque, di norma sono proprio i servizi extra ad incidere profondamente sul costo di

	<p><i>stesse modalità si utilizzano per la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto al preventivo o con collegamento internet diretto. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tutte le informazioni è annullabile in favore dell'assicurato.</i></p> <p>Viene inoltre inserito l'articolo 132-ter, relativo agli sconti obbligatori, da praticare in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: ispezione del veicolo; installazione della scatola nera; installazione di dispositivi blocca-motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti. <i>Lo sconto non può essere inferiore ad una percentuale determinata dall'Ivass; il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 40mila euro.</i> Le imprese evidenziano l'ammontare dello sconto per ogni singola opzione. Nei casi di scatola nera e dispositivo blocca-motore, lo sconto è superiore ai costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità; si applica nei nuovi contratti o in caso di rinnovo. <i>Dei commi aggiuntivi intervengono sull'articolo 148 del dlgs 209/2005 (possibilità di riparare l'auto presso officina di fiducia del cliente). Il comma 4 prevede la definizione di linee guida per le autofficine, mentre il comma 5 prevede uno sconto nel caso in cui il cliente sottoscriva più polizze.</i></p>	<p>una assicurazione.</p> <p>L'articolo 132-ter estende alcune opzioni già previste nel vigente articolo 132, in merito alla possibilità di praticare degli sconti in ragione dell'adozione di specifici comportamenti o atti da parte dell'assicurato. In un'ottica di sicurezza, andrebbe dato particolare risalto all'installazione di dispositivi blocca-motore in caso di tasso alcolemico sopra i limiti.</p> <p>Rispetto alla versione originaria, si recuperano nel testo le autofficine di fiducia.</p>
<p>Art. 4 – Trasparenza delle variazioni di premio</p>	<p>Si apporta una modifica al comma 1 dell'articolo 133 del dlgs 209/2005, in base alla quale le variazioni del premio in aumento o in diminuzione, indicate in valore assoluto e percentuale, si applicano automaticamente.</p>	<p>Nella versione vigente, l'applicazione automatica è riservata alle sole variazioni in diminuzione, per cui siamo davanti ad una modifica che non convince.</p>
<p>Art. 5 – Misure relative all'assegnazione delle classi di merito</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 134 del dlgs 209/2005. Nello specifico, l'impresa di assicurazione, in caso di sottoscrizione di nuova polizza da parte della stessa persona fisica o di</p>	<p>Il divieto di discriminare di cui all'articolo 134, comma 4-bis, è al momento limitato alla classe di merito. Nel complesso sono proposte modifiche che potrebbero portare ad una riduzione delle tariffe</p>

	<p>persona convivente, non può discriminare in funzione della durata del rapporto. L'aggiunta al comma 4-ter riguarda il limite alle variazioni peggiorative per gli assicurati che hanno esercitato una delle opzioni previste dall'articolo 132-ter. Si dispone, inoltre, la parziale sterilizzazione degli aumenti, laddove, in seguito a sinistro, l'assicurato accetti di montare uno dei dispositivi previsti sempre all'articolo 132-ter.</p>	<p>per gli assicurati.</p>
<p>Art. 6 – Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose</p>	<p>Sono apportate delle aggiunte all'articolo 135 del dlgs 209/2005, relativo alla banca dati sinistri e alle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danne. Nei casi di sinistro con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni deve risultare dalla richiesta di risarcimento. <i>L'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia.</i> Fatti salvi i verbali delle forze di polizia intervenute, l'identificazione successiva di testimoni non è ammessa. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni nei soli casi in cui risulti comprovata l'impossibilità di una loro tempestiva identificazione. Viene disposta la segnalazione dei testimoni citati in tre cause di responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.</p>	<p>Corretta la necessità di contrastare la testimonianza fraudolenta (che si riflette indirettamente sull'intera platea degli assicurati), ma occorre anche valutare i limiti alla comprovata oggettività nella impossibilità di una loro tempestiva identificazione. Negli incidenti stradali, proprio per evitare ulteriori disagi alla circolazione spesso si sollecitano gli automobilisti presenti (potenziali testimoni dell'incidente) a lasciare libero accesso ai mezzi di soccorso, dopo aver accertato l'assenza di feriti che necessità di assistenza urgente.</p>
<p>Art. 7 – Verifica dell'Ivass sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti</p>	<p><i>L'Ivass procede trimestralmente alla verifica dei dati relativi ai sinistri, con redazione di apposita relazione. L'Ivass stabilisce una percentuale di sconto in favore dei clienti residenti nelle aree con costo medio del premio superiore alla media nazionale che negli ultimi cinque anni non abbiamo avuto sinistri e che abbiamo installato la scatola nera.</i></p>	<p><i>Lo sconto andrebbe garantito anche a chi non ha installato la scatola nera, ma che comunque non è stato coinvolto in sinistri per colpa propria. La misura ridà equità ai residenti nelle aree del Mezzogiorno.</i></p>
<p>Art. 8 – Risarcimento del danno</p>	<p>Cambia l'articolo 138 del dlgs 209/2005. Si recepisce la dizione più ampia, in quanto si passa da danno biologico e danno non</p>	<p>L'adozione della terminologia di danno non patrimoniale in luogo di danno biologico appare corretta in quanto si ricomprende anche il</p>

	<p>patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale) sempre per lesioni di non lieve entità. Rimane il rimando ad un decreto del Presidente della Repubblica, <i>da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione</i>, per la definizione di una tabella unica nazionale, <i>redatta tenendo conto della consolidata giurisprudenza di legittimità</i>. L'importo riconosciuto è soggetto ad adeguamento annuale, mentre <i>rimane</i> fissato al 30% la possibilità per il giudice di innalzare il risarcimento, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. <i>La tabella unica nazionale si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del Dpr.</i> Cambia anche l'articolo 139, dedicato al danno non patrimoniale (e non più al danno biologico) per lesioni di lieve entità. Aumenta il valore del primo punto di invalidità (da 674,78 a 795,91 euro), mentre non muta l'importo riconosciuto per ogni giorno di inabilità assoluta. La possibilità di aumentare il risarcimento riconosciuta al giudice (nella misura già prevista del 20%) è connessa alla documentazione e all'accertamento della menomazione. Per il resto l'articolo rimane lo stesso.</p>	<p>danno morale e quello esistenziale. Da valutare, naturalmente, la congruità del risarcimento alla luce del decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato. Si osserva come nel testo dei due articoli si continui ad utilizzare il termine "danno biologico" in luogo di "danno non patrimoniale".</p>
<p>Art. 9 – Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici</p>	<p>Viene aggiunto un articolo (il 145-bis) al dlgs 209/2005, relativo al valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici. Quanto uno dei veicoli coinvolti in un incidente è dotato di scatola nera o altro dispositivo elettronico, le risultanze degli stessi formano piena prova dei fatti, nei procedimenti civili. I provider di telematica assicurativa garantiscono l'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici. Le modalità sono definite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del</p>	<p>Si tratta di un articolo dai contenuti condivisibili.</p>

	<p>decreto legge 1/2012. Il mancato adeguamento al regolamento comporta per il provider una sanzione amministrativa pecuniaria di 3mila euro per ogni giorno di ritardo. Tutti i dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (dlgs 196/2003). L'assicurato non può disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.</p>	
<p>Art. 10 – Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative</p>	<p><i>Cambia il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del dlgs 209/2005, con riferimento alla procedura di contrasto alle frodi assicurative, attraverso la consultazione dell'archivio informatico integrato. La modifica proposta allarga le ipotesi ricorrendo le quali l'impresa di assicurazione può rifiutare il risarcimento, mentre circoscrive la possibilità per il ricorso in giudizio del cliente: dopo la ricezione delle determinazioni conclusive o decorsi sessanta giorni di sospensione della procedura. Sono aggiunti alcuni commi all'articolo 201 del dlgs 285/1992 con richiamo all'accertamento dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento; non è necessaria la presenza degli organi di polizia nell'accertamento delle violazioni.</i></p>	<p>La disciplina vigente prevede la possibilità per l'impresa di assicurazione di non procedere al risarcimento del danno in caso di significativi elementi di frode emersi con l'accesso alla banca dati. Il cliente può presentare ricorso.</p>
<p>Art. 11 – Trasparenza delle procedure di risarcimento</p>	<p>È aggiunto un articolo (il 149-bis) al dlgs 209/2005, relativo alla trasparenza delle procedure di risarcimento. In caso di cessione del credito da risarcimento del danno, la somma da corrispondere è versata previa presentazione della fattura.</p>	<p>Si tratta di una misura che dovrebbe far emergere del lavoro sommerso nel settore delle riparazioni auto.</p>
<p>Art. 12 – Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale</p>	<p>Si aggiunge un comma all'articolo 170-bis, relativo alla durata del contratto di assicurazione. Per effetto di questa modifica, su richiesta dell'assicurato, la risoluzione del contratto si applica anche al rischio accessorio oltre che al rischio principale.</p>	<p>Si tratta di un allineamento utile, ma che probabilmente potrebbe essere ulteriormente semplificato, senza richiesta dell'assicurato.</p>

<p>Art. 13 – Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionali</p>	<p>Si interviene sulla polizza obbligatoria che i professionisti devono sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera 3) del decreto legge 138/2011. Si prevede, come condizione generale, l'ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento danno presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi.</p>	<p>Si tratta di una misura che porterà ad un aggravio dei costi per i professionisti, mentre i vantaggi per il cliente non appaiono immediati. Da valutare la congruità del periodo indicato (dieci anni), anche in considerazione del fatto che l'articolo citato prevede la negoziazione delle condizioni generali delle polizze.</p>
<p>Art. 14 – Interventi di coordinamento in materia assicurativa</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche a normative vigenti. In particolare, vengono abrogati due commi dell'articolo 10-bis del decreto legge 78/2010, relativi all'invio delle comunicazioni trimestrali da parte delle commissioni miste e al monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico sulla riduzione dei premi Rc Auto. Il dlgs 209/2005 viene modificato agli articoli 128 (massimali per i veicoli categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di più di otto persone oltre al conducente: 15 mln per danni alle persone e un mln per danni alle cose; i nuovi massimali decorrono dal 1° gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017), 135 (obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese di assicurazioni italiane e comunitarie ammesse ad operare in Italia), 285 (modalità di fissazione annua della misura del contributo per il Fondo di garanzia per le vittime della strada), 287 (invio comunicazione alla Consap – Fondo di garanzia per le vittime della strada), 303 (con riferimento al Fondo di garanzia per le vittime della caccia la misura del contributo passa dal 5 al 15% del premio imponibile) e 316 (aumenta fino a 50mila dai 10mila euro precedenti la sanzione amministrativa in caso di evasione degli obblighi di comunicazione; <i>l'omessa, tardiva, erronea o incompleta comunicazione è punita con una sanzione da 10mila a 100mila euro</i>). Il comma 4 apporta alcune</p>	<p>Le modifiche del presente articolo non si tradurranno necessariamente in una riduzione dei costi per i clienti, anzi in alcuni casi è possibile anche assistere ad un incremento dei premi assicurativi. L'obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia è utile per contrastare fenomeni di abuso della normativa, cosa che si traduce in mancati introiti sulla tassa di circolazione.</p>

	<p>modifiche al decreto legge 1/2012, in particolare agli articoli 29 (risarcimento diretto; l'Ivass definisce il criterio e stabilisce il limite annuo delle compensazioni dovute), 32 (abrogazione di un comma; risarcimento del danno di lieve entità alla persona solo dopo visita medico-legale), 34 (abrogazioni di commi relativi all'obbligo di confronto fra le tariffe Rc auto). Sono altresì apportate modifiche al decreto legge 179/2012 (articolo 21, misure di contrasto alle frodi assicurative), mentre il comma 6 prevede che l'Ivass possa chiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate.</p>	
<p>Art. 15- Poteri dell'Ivass per l'applicazione delle norme introdotte</p>	<p><i>L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) esercita poteri di vigilanza e controllo sulle norme introdotte con gli articoli precedenti, dandone conto nella relazione annuale al Parlamento. L'impresa entro il 30 aprile di ogni anno pubblica sul proprio sito l'entità della riduzione dei premi. Il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa da 10mila a 100mila euro. Le sanzioni inflitte sono versate al fondo di garanzia per le vittime della strada. L'Ivass monitora l'andamento dei premi assicurativi, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</i></p>	<p>L'Ivass, in seguito al decreto legge 95/2012, è subentrato in tutte le funzioni, competenze e poteri prima in capo all'Isvap.</p>
<p>Art. 16 - Portabilità dei fondi pensione</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 252/2005, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari. All'articolo 3 si prevede che le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive (fondi negoziali o chiusi e fondi pre-esistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992) possono prevedere l'adesione collettiva o individuale di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o professionisti, soci di cooperative e delle persone che svolgono lavori di cura familiare non retribuiti</p>	<p>Il comma 4 dell'articolo 11 del dlgs 252/2005 prevede 48 mesi di inoccupazione e 5 anni di anticipo massimo. Ora si riduce il periodo di inoccupazione e si mantiene a cinque anni l'anticipo massimo rispetto ai requisiti pensionistici. La misura presenta dei vantaggi per l'iscritto, ma potrebbe presentare qualche problema di gestione per il fondo. Positiva, in un'ottica di sostenibilità del fondo, la previsione che il riscatto anticipato è a richiesta e non automatico. Come sollecitato anche da questa Organizzazione sindacale, è stato</p>

	<p>(articolo 2, comma 1, dlgs 565/1996). Cambia il comma 4 dell'articolo 11, relativo alla possibilità di anticipo per le persone iscritte, ma che restano inoccupate. È possibile l'anticipo massimo di cinque <i>dieci</i> anni rispetto ai requisiti pensionistici in caso di inoccupazione per 24 mesi; <i>l'accesso è su richiesta del beneficiario e l'erogazione è in forma di rendita temporanea.</i> Viene riformulato il comma 5 dell'articolo 14, relativo all'aliquota del 23% applicata alle somme riscattate per cessazione dei requisiti di partecipazione. Al comma 6 dello stesso articolo, viene eliminato il riferimento ai contratti collettivi di lavoro per il trasferimento del Tfr maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro convoca un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, la Covip ed esperti in materia previdenziale per la definizione di linee guida sulla previdenza complementare sulla base di alcuni principi: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi; fissazione di soglie patrimoniali; individuazione di procedure di aggregazione.</i></p>	<p>cassata l'ipotesi di trasferimento contributo a carico del datore di lavoro al fondo negoziale aperto. Condivisibile e necessaria la convocazione di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.</p>
<p>Art. 17 - Clausola di neutralità finanziaria</p>	<p><i>Dalla attuazione delle norme contenute nel presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>	<p><i>Si tratta di articolo inserito nel passaggio parlamentare.</i></p>
<p>Capo III - Comunicazione</p>		
<p>Art. 18 - Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche</p>	<p>Si apportano alcune modifiche al decreto legge 7/2007. In particolare, gli oneri per il recesso o il trasferimento di utenza sono commisurati al valore del contratto e resi noti al momento del contratto e comunicati all'Autorità garante per le comunicazioni. Le modalità di recesso o trasferimento devono essere semplici e seguire le medesime modalità di attivazione o</p>	<p>Si tratta di un intervento sul quale riflettere con attenzione. Da una parte, infatti, vi è il diritto del cliente di cambiare gestore, dall'altra, però, vi è anche la necessità delle aziende di programmare gli investimenti, avendo certezze in ordine al bacino di utenze disponibile. L'ipotesi 24 mesi di durata massima del contratto in caso di offerte promozionali appare in questo senso congrua,</p>

	adesione del contratto. La durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non può superare i 24 mesi di durata. È fatto obbligo di acquisire il consenso espresso del cliente. <i>Il comma 2 interviene sull'art. 70, comma 1, lettera f), numero 3, del dlgs 259/2003 sulle commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto.</i>	fermo restando il diritto di recesso in caso di inadempienza riscontrata.
<i>Art. 19 – Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione</i>	<i>Il Mise individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.</i>	<i>Si tratta di articolo inserito nel passaggio parlamentare.</i>
<i>Art. 20 – Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica</i>	<i>Sono aggiunti due commi all'articolo 26 del dlgs 28/2004; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nella distribuzione cinematografica e per evitare posizioni dominanti nella produzione, nella programmazione, nell'esercizio e nell'edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. L'Autorità pubblica una relazione annuale.</i>	<i>Si tratta di un articolo inserito nel passaggio alla Camera dai contenuti condivisibili. È un tema importante che investe un settore significativo nella produzione culturale del Paese.</i>
<i>Art. 21 - Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità</i>	<i>È atteso un decreto del ministero dell'interno per l'identificazione in via indiretta del cliente al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di Sim card aggiuntive o per la sostituzione di Sim card richieste da utenti già clienti di un operatore.</i>	<i>La questione riguarda in primo luogo la sicurezza interna ed internazionale.</i>
<i>Art. 22 – Misure per favorire i pagamenti digitali</i>	<i>La norma prevede che possano essere acquistati biglietti di accesso a luoghi della cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento anche attraverso micro-pagamenti con credito telefonico.</i>	<i>Si applicano le norme già esistenti per altri settori. Si tratta di un articolo aggiuntivo.</i>
<i>Art. 23 – Aggiornamento del registro delle opposizioni</i>	<i>Si prevede la modifica del Dpr 178/2010, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente</i>	<i>Si tratta di un articolo aggiuntivo. Si completa la tutela fornita dal registro delle opposizioni.</i>

	<i>legge, con finalità di opposizione all'impiego di posta cartacea.</i>	
<i>Art. 24 – Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche</i>	<i>La tariffazione in caso di chiamate verso servizi non geografici inizia soltanto dopo la risposta dell'operatore.</i>	<i>La norma è volta ad evitare costi impropri per il cliente di servizi telefonici a pagamento.</i>
Capo IV - Servizi postali		
Art. 25 – Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di al dlgs 30 aprile 1992, n. 285	Sono apportate alcune modifiche al dlgs 261/1999. In particolare, si tratta dell'articolo 2, relativo all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, rispetto alla quale viene cassata una delle fonti di finanziamento (i proventi affidati in via esclusiva), a decorrere dal 10 giugno 2017. L'articolo 4 – servizi affidati in via esclusiva – è abrogato sempre a decorrere dal 10 giugno 2017. Viene altresì aggiunto un periodo al comma 2, dell'articolo 5 (licenza individuale), in base al quale il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti anche giudiziari o di violazione del codice della strada è subordinato a specifici obblighi del servizio universale. Modifiche, sempre a decorrere dal 10 giugno 2017, anche all'articolo 10 (fondo di compensazione), mentre dalla stessa data è abrogato il comma 3, dell'articolo 21 (sanzioni relative ai servizi affidati in esclusiva). È atteso un intervento dell'Autorità nazionale di regolamentazione circa i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità di chi richiede la licenza individuale.	Giusto il collegamento fra servizi maggiormente remunerativi e servizio universale che, per sua natura, non assicura particolari margini di rientro. Si tratta comunque di norme destinate ad entrare in vigore a decorrere soltanto dal 10 giugno 2017; in origine l'entrata in vigore era fissata al 10 giugno 2016.
Capo V - Energia		
Art 26 – Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici	<i>Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è abrogato il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del dlgs 164/2000, relativo alla determinazione dei relativi prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per l'energia e il gas.</i>	Gli effetti di tale misura sono tutti da verificare, in quanto non è certo che l'uscita di scena dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas favorisca una concorrenza al ribasso.

<p>Art. 27 – Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica</p>	<p><i>Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è abrogato il comma 2 dell'articolo 35 del dlgs 93/2011, relativo al regime di tutela degli utenti finali civili e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero.</i></p>	<p>Valgono le medesime considerazioni espresse per l'articolo 26.</p>
<p>Art. 28 – Confrontabilità delle offerte</p>	<p><i>L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° marzo 2016 alle imprese di fornitura con più di 50 mila clienti: devono presentare almeno un'offerta a prezzo variabile ed una a prezzo fisso. È atteso un decreto dell'Autorità che utilizza le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo. Già oggi numerosi portali offrono questo servizio.</i></p>
<p>Art. 29 – Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto</p>	<p><i>L'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta delle linee guida per la promozione commerciale di energia elettrica e gas favore di gruppi di acquisto.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo. Il ruolo dei Gruppi solidali di acquisto è in crescita in un'ottica di sharing economy.</i></p>
<p>Art. 30 – Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio</p>	<p><i>Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità trasmette al Mise un rapporto relativo al monitoraggio di alcune misure: operatività portale; rispetto tempistiche di switching; rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio; operatività del sistema informatico integrato; implementazione del brand unbundling fra imprese di distribuzione e imprese di vendita. Sulla base del monitoraggio, il Mise, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della disciplina transitoria dei</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo. Nell'attività di monitoraggio dovranno essere coinvolte le parti sociali.</i></p>

	prezzi del gas e dell'energia elettrica. È previsto un aggiornamento semestrale ai fini del definitivo superamento della disciplina transitoria.	
Art. 31 – Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico	L'Autorità dà tempestiva comunicazione al Mise, qualora uno degli obiettivi degli articoli precedenti è raggiunto prima del 30 giugno 2017.	Si tratta di un articolo aggiuntivo, collegato ai precedenti.
Art. 32 – Misure per garantire l'informazione dei consumatori	L'Autorità garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni sull'apertura dei mercati, sulle condizioni di svolgimento dei servizi, sul trattamento dei reclami, sulle procedure di conciliazione.	Si tratta di un articolo aggiuntivo, collegato ai precedenti.
Art. 33 – Riforma del bonus elettrico e gas	Con decreto del Mise, sentita l'Autorità, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità per l'erogazione del bonus elettrico e del gas per i clienti economicamente svantaggiati e per le famiglie con persone bisognose di utilizzare macchine salva-vita. I benefici, anche in forma diversa rispetto all'erogazione economica diretta, sono parametrati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Nel frattempo, continua ad applicarsi la disciplina vigente.	Si tratta di un articolo aggiunto nel passaggio alla Camera. È utile e necessario il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella definizione del decreto previsto.
Art. 34 – Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas	Dal 1° gennaio 2016, presso il Mise, è istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per la vendita. È atteso un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato sul sito del Mise, con aggiornamento mensile.	Si tratta di un articolo aggiuntivo, utile per dare trasparenza al mercato elettrico e del gas.
Art. 35 – Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione	Viene apportata una modifica al comma 17 dell'articolo 83-bis del dl 112/2008; si richiama un decreto ministeriale nel quale si tiene conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi.	L'articolo è stato modificato nel passaggio alla Camera.

Art. 36 – Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

La banca dati presso il Mise è implementata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di benzina, gasolio, gpl e metano, con integrazione dei dati in possesso della Agenzia delle dogane; il Mise provvede a riorganizzare il comitato tecnico. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe; contestualmente i titolari presentano una dichiarazione sostitutiva alle regioni in cui specificano se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità e con eventuale impegno all'adeguamento dell'impianto. Mancando l'impegno, il titolare cessa l'attività di vendita entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Spetta al Mise il riscontro che tutti gli impianti siano iscritti all'anagrafe. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il titolare è sanzionato con una multa compresa fra 2.500 e 7mila euro per ogni mese di ritardo, con diffida ad adempiere. Decorso inutilmente il tempo, si avvia la procedura per la decadenza. Il rilascio del registro annuale di carico e scarico è subordinato all'iscrizione al registro. In caso di dichiarazione di ricaduta nella fattispecie di incompatibilità senza adeguamento successivo, il titolare è condannato al pagamento di una sanzione fra 5mila e 15mila euro per ciascun mese di ritardo; il 70% della sanzione spetta al comune competente per territorio. Eventuali segnalazioni successive sono inviate all'amministrazione

Si tratta di un articolo aggiuntivo che disciplina una questione che si trascina da tempo, quella della compatibilità degli impianti di distribuzione di carburante, nel rispetto della sicurezza e della salute dei cittadini e degli stessi operatori.

	<p><i>territorialmente competente. Il comma 12 indica i casi di incompatibilità per gli impianti ubicati nei centri abitati: impianti privi di sede propria; impianti situati in aree pedonali. Il comma 13 indica i casi di incompatibilità per gli impianti ubicati fuori dai centri abitati: impianti su biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y); impianti ricadenti su curve con raggio minore o uguale a 100 m (salvo impianti unici in montagna); impianti privi di sede propria. Regioni e comuni fanno le verifiche necessarie. Le procedure semplificate di dismissione si applicano agli impianti che chiudono entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la comunicazione ai comuni va fatta entro trenta giorni. Il comma 17 specifica quali sono le attività di dismissione, mentre il comma successivo specifica che i titolari possono avvalersi degli accordi di programma, qualora vi siano delle contaminazioni. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</i></p>	
<p>Capo VI – Ambiente</p>		
<p><i>Art. 37 – Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 152/2006, con un ruolo assegnato all’Ispra in luogo del Consorzio nazionale imballaggi, senza nuovi o maggiori oneri.</i></p>	<p><i>Si tratta di articolo inserito nel passaggio alla Camera.</i></p>
<p>Capo VII - Servizi bancari</p>		
<p><i>Art. 38 – Costo delle chiamate telefoniche di assistenza ai clienti</i></p>	<p><i>Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano l’accesso ai servizi di assistenza a costi telefonici non superiori alla tariffa ordinaria urbana. La violazione della disposizione al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pari a 10mila euro e un indennizzo non inferiore a 100</i></p>	<p><i>Si tratta di una misura paradossale, in quanto molti istituti bancari e società di carte di credito garantiscono servizi gratuiti per chi chiama da telefono fisso. Diverso sarebbe se il costo della telefonata urbana fosse riferito alle chiamate da mobile.</i></p>

	<i>euro per il cliente.</i>	
Art. 39 – Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari	È assicurata la possibilità di confronto i costi base per la tenuta dei conti bancari attraverso un apposito servizio internet. È atteso un decreto.	Già oggi molti siti offrono un tale servizio informativo.
Art. 40 – Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 28 (assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo) del dlgs 1/2012. Viene meno il riferimento alle assicurazioni "sulla vita" al comma 1, per un più generico contratto di assicurazione o polizza. La mancata presentazione di almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi comporta una sanzione a carico della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche o gli intermediari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta e della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario.	Si tratta di informazioni spesso già fornite, ma che ora potrebbero trovare una maggiore trasparenza nell'interesse del cliente. È di tutta evidenza, però, che il cliente è e rimane la parte debole contraente, le cui scelte possono essere facilmente influenzate da chi poi erogherà il mutuo.
Capo VII - Servizi professionali		
Art. 41 – Misure per la concorrenza nella professione forense	Sono apportate alcune modifiche alla legge 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). Nello specifico, viene soppresso il periodo relativo agli obblighi e ai diritti previdenziali in caso di associazione fra avvocati o multidisciplinari (quarto periodo, comma 3, articolo 4); viene abrogato il comma 4 (l'avvocato può essere associato ad una sola associazione) e il suo riferimento inserito al comma 6 (cause di illecito disciplinare). Viene inserito l'articolo 4-bis, relativo all'esercizio della professione forense in forma societaria che è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte presso un'apposita sezione speciale dell'albo; <i>i soci per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di</i>	Si tratta di misure che potrebbe favorire la professione forense in particolare fra i giovani appena iscritti all'albo. Utile in quanto favorisce una maggiore trasparenza nei costi per il cliente la misura contenuta alla lettera d).

	<p>voto devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale; è prevista dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. La sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società. Di conseguenza, viene abrogato l'articolo 5 contenente una delega al governo per la disciplina della professione forense in forma societaria. La lettera d) sopprime il termine "a richiesta" nell'articolo 13, comma 5, per cui l'avvocato è comunque tenuto a comunicare al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.</p>	
<p>Art. 42 – Misure per favorire la concorrenza nel notariato</p>	<p>Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 147/2013: l'obbligo di versamento su un conto dedicato previsto dal comma 63 non riguarda più le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi; il comma 64 collegato al precedente è abrogato; viene riformulato il comma 65 sull'impignorabilità delle somme; il comma 66, relativo al vincolo di utilizzo delle somme, viene sostituito; il comma 66-bis disciplina il recupero delle somme anticipate; cambia il comma 67 sugli interessi maturati.</p> <p>Il comma 2 prevede un monitoraggio ogni tre anni.</p> <p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 89/1913. Il comma 1 dell'articolo 4 cambia: il numero e la residenza dei notai sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, procurando di regola un posto in rapporto ad</p>	<p>Le modifiche adottate porteranno ad una ridefinizione della presenza sul territorio dei notai, mentre non viene più considerata illecita concorrenza la riduzione di onorari, diritti o compensi, con la conseguenza che dovrebbe assistersi ad una riduzione dei costi per il cittadino. L'articolo è stato comunque sensibilmente modificato nel passaggio parlamentare.</p>

	<p><i>una popolazione di almeno 5 mila abitanti. All'articolo 26, viene aggiunto il riferimento alla regione oltre che al distretto di corte di appello per l'esercizio della professione (l'articolo 27, di conseguenza, si allinea a questa previsione). È aggiunto un comma all'articolo 93-bis in base al quale il Consiglio notarile distrettuale effettua annualmente un sorteggio di un numero di notai pari ad un ventesimo degli iscritti al ruolo presso i quali effettuare una ispezione; il notaio ispezionato si mette a disposizione; gli ispettori sono nominati ogni due anni, scelti preferibilmente da altri distretti; le ispezioni sono effettuate da tre ispettori.</i></p> <p>Cambia la lettera c) dell'articolo 147, relativo all'illecita concorrenza: vengono soppressi i riferimenti alla riduzione degli onorari, diritti e compensi e ad altri mezzi non confacenti al decoro e al prestigio della professione.</p>	
<p><i>Art. 43 – Semplificazioni nelle procedure ereditare</i></p>	<p><i>Cambia l'articolo 52 del Codice civile: il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato. Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti delle dichiarazioni e le copie autentiche. L'inserzione è fatta d'ufficio e su delega. Sono attesi dei decreti del Ministro della giustizia sulle modalità di inserimento e sui diritti. Viene riformulato l'articolo 53 del Codice civile sull'accesso a domanda mentre il successivo articolo 55 è abrogato.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo.</i></p>
<p>Art. 28 – Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo</p>	<p>In caso di cessione o di donazione di bene immobile non adibito ad uso abitativo e dal valore catastale non superiore a 100 mila euro, l'autenticazione della relativa sottoscrizione può essere fatta da un avvocato, abilitato al patrocinio e coperto da assicurazione per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali sono a carico della parte acquirente, donataria o</p>	<p>Si tratta di una misura destinata a scontentare sia i notai che gli avvocati, senza peraltro assicurare ai cittadini particolari agevolazioni. Si riduce il campo di intervento dei notai nelle compravendite, ma solo per i beni immobili non destinati ad uso abitativo, mentre si allarga quello degli avvocati, che sono però chiamati ad assicurarsi e, quindi, a sopportare costi maggiori. Sarebbe quindi utile una fase di monitoraggio</p>

	<p>mutuataria. Il comma 3 indica gli obblighi a carico dell'avvocato in materia di registrazione, trascrizione e iscrizione, liquidazione e pagamento imposte. È atteso un provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate per gli adempimenti in modalità telematica.</p>	<p>per capire l'impatto della misura. Il governo, se crede veramente che da questo provvedimento potranno arrivare dei benefici ai cittadini, dopo il monitoraggio potrebbe anche sostenere l'estensione a tutti i beni immobili.</p>
<p>Art. 44 – Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata</p>	<p>Si apportano alcune modifiche all'articolo 2463-bis del Codice civile. L'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata può essere redatto anche per scrittura privata, con obbligo di successivo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione. <i>Il comma 2 specifica che competono al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente gli atti di iscrizione al registro delle imprese.</i></p>	<p>Finora per l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata era richiesta la redazione per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministero della giustizia. Anche la scrittura privata dovrà comunque essere conforme al modello standard.</p>
<p>Art. 45 – Sottoscrizione digitale di taluni atti</p>	<p>Si prevede la possibilità di sottoscrivere digitalmente, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali; è prevista la successiva trasmissione ai competenti uffici del registro delle imprese. Sono sottoscrivibili digitalmente anche atti, denunce e comunicazioni per i quali il codice civile o altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. È ammessa l'assistenza di un intermediario, cui conferire potere di rappresentanza. L'atto di rappresentanza può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediaria, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e disbrigo pratiche, accreditati presso la Camera di commercio. Il comma 5 indica i requisiti per l'accreditamento, mentre il comma 6 disciplina il caso di organi collegiali. Le parti del contratto provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la</p>	<p>La digitalizzazione è utile per ridurre i costi per il cittadino e per ottimizzare le risposte da parte della pubblica amministrazione.</p>

	registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.	
Art. 46 – Svolgimento di attività professionali in forma associata	Sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 266/1997 tra soggetti privati e società di ingegneria. <i>Le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede alla pubblicazione delle società sul proprio sito internet.</i>	La citata legge 266/1997 è entrata in vigore l'11 agosto del 1997.
Art. 47 – Disposizioni sulle professioni regolamentate	<i>Sono apportate alcune integrazioni all'articolo 9, comma 4, del dl 1/2012 sugli obblighi di comunicazione in forma scritta o digitale in capo al professionista.</i>	<i>Si tratta di un articolo aggiunto nel passaggio alla Camera.</i>
Capo IX - Servizi sanitari		
Art. 48 – Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 7 (titolarità e gestione della farmacie private) della legge 362/1991, in base alle quali: anche le società di capitale, oltre alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative, possono essere titolari di farmacie private; <i>la partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nella produzione e informazione scientifica e con l'esercizio della professione medica;</i> la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista iscritto, non necessariamente socio della società; viene meno il limite di titolarità massima (quattro farmacie ubicate nella sede ove vi è la sede legale). <i>Sono apportate alcune modifiche anche all'articolo 8 della legge 362/1991, fra cui l'obbligo di comunicazione all'Ordine dei farmacisti e all'assessore regionale competente dello Statuto e di eventuali variazioni nella compagine societaria. Il comma 3 disciplina il caso del trasferimento di farmacia</i>	La misura è destinata ad incidere fortemente nel panorama della titolarità e della gestione delle farmacie private. È plausibile che i grandi gruppi – non solo italiani – con disponibilità di capitale valutino l'ipotesi di aprire catene di farmacie, non avendo vincoli territoriali, ma solo la necessità di affidare la direzione ad un farmacista iscritto all'albo. La misura apre alla concorrenza, ma occorre valutare con attenzioni gli effetti della stessa in termini di distribuzione territoriale e di tenuta occupazionale delle farmacie private e di quelle partecipate.

	<i>soprannumeraria siti in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti in altro comune della medesima regione.</i>	
<i>Art. 49 – Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale</i>	<i>Gli orari e i turni stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo da garantire; è fatta salva la possibilità per il titolare di assicurare aperture ulteriori, dandone comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente e ai clienti.</i>	<i>Si tratta di articolo aggiuntivo.</i>
<i>Capo X – Turismo e servizi di trasporto</i>		
<i>Art. 50 – Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematica</i>	<i>È nullo qualsiasi atto o patto che impedisca alle imprese ricettive di praticare prezzi migliori al cliente rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematica.</i>	<i>Si tratta di un articolo aggiuntivo che porta dei vantaggi al cliente finale.</i>
<i>Art. 51 – Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea</i>	<i>I concessionari e i gestori di servizi di trasporto nazionali, regionali e locali rendono noto al passeggero, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e le ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi. Concessionari e gestori adeguano le loro carte di servizio.</i>	<i>La norma si applica a tutte le tipologie di trasporto; è evidente che siamo davanti ad obbligo complesso da applicare soprattutto nel trasporto pubblico locale, a meno che l'informazione non si limiti all'utilizzo di pannelli informativi.</i>
<i>Art. 52 – Noleggio con conducente di velocipedi</i>	<i>Fra i servizi pubblici non di linea viene inserito anche il servizio taxi con velocipede.</i>	<i>Si tratta di un articolo aggiuntivo.</i>